



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA**  
**LOMBARDIA**

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso n. 1890/2006 proposto da

Casareto Gianvittorio, Rosalba Peluso, Massimo Folletto, Giovanni Maria Voltolini, Enza Elvira Provengano, Sergio Tosi, Antonio Valli, Francesco Rivolta, Donatella Maria Mucciarini, Rita Formentini, Michele Carulli, Benedetto Rho, Lorenzo Ronzoni, Fabrizio Parenti, Marilena Bonezzi, Ornella Consolari, Chiara Deangeli, Simona Orsenigo, Federica Galoppini, Sellini Vareschi, Erika Patri, Pietruccia Posadinu, Laura Gabriellaa Mongai, Stefano Orfei, Fabrizio Colombini, Annamaria Gallicchio, Matteo Rubbi, Angelo Tardoni, Masè A. Daniela, Camilla Notarbartolo, Anna Maria Melone, Cristian Raimondi, Marco Lucio Brugnaro, Isabella Sara Inti, Eleonora Todaro, Roberta Gianna De Paoli, Marco Colombaioni, Danila Tremigliozi, Igor Francia, Claudia Macchioro, Fiorella Tremolada, Simona Erbetta, Giovanni Fasoli, Anna Maria Mascheroni, Gigliola La Becca, Roberto Barawitza, Renato Capelli, Luisa Cinti, Eleonora Montanari, Italo Rocca, Antonio Mazzocchi, Epifania Vitale, Silvana Lucia Castelli, Africa Sunico Batchillera, Augusta Signorini, Silvia Vallini, Marina Flavia Rossi, Pier Paolo Piccolini, Roberta Sisti, Pietro Almeoni, Paola Sabati, Francesco Salloni, Mayon Katrin Verda, Cristiano Sangiuliano, Elisa Cimion, Roberto Reyes Rodriguez, Laura Campasso, Giuliana Dè Carli, Graziella Battaglia, Domenico crupi,

Daniela Vanzati, Antonella Gozzi, Ferruccio Vio, Ardula Ussene Alaequia, Alessandro Clemente, Domenico Antonio Iozzo, Mario Ferwerda, Leonarda Rapezzi, Leonarda Sostene, Maddalena Moretti, Katia Anastasi, Paolo Maffi, Mara Ronchi, Hubert Theis, Gianpiero Villardi, Ilaria Fabrizio, Davide De Paolo, Daria Vanenti, Emanuela Lucia Farioli, Peter Richard Finch, Elena Caputo, Carla Chairelli, Mario Carminati, Sonia Rita Centro, Giorgio Isepboni, Marco Orazio Gemelli, Alba Andreolli, Alice Viola Pintus, Andrea Albini, Giovanna Rocchetti, Giuseppina Lanza, Maria Chiara Marongiu, Orith Kolodny, Fabio Franchi, Laura Paola Feltrami, Gabriella Maria Carando, Mario Musci, Paolo Pifferi, Luisa Assunta Aschiero, Cristina Desenzani, Rosanna Manca, Giorgio Zoppei, Maria Alessandra Diomede, Cinzia Pattoni, Mirella Giana, Calogero Bonfiglio, Daniele Luigi Ambrogio Darold, Lorella Bissetti, Simona Caldirola, Pietro Spampinato, Marta Laura Comini, Maria Calderaio, Francesca Simone, Davide Giuseppe Antonio Marinoni, Massimiliano Gatti, Giuliana Besana, Antonella Cavallari, Erica Makovec, Luigi Roberto Semplici, Emanuela Lucia Farioli, Maria Cira De Biasi, Lorenza Anna Cassini, Patrizia Airaghi, Giampaolo Baranzoni, Giulia Candiani, Fiorenza Sarotto, Paola Messina, Giovanna Sica, Angelo Scozia, Joseph Paul Ernest Baroni, Carmelo Mutalipassi, Mariette Schultz, Giorgia Vian, Rita Rachele Di Marco, Aline Origlia, Orietta Bernardi, Giovanna Cancellieri, Stephen Vincent Piccolo, Giovanni Giaretta, Rafaela Trevisan, Cristina Rota, Noemi Tolone, Mara Ambrosiani, Claudio Abbiati, Zita Bason, Giuseppe Maria Giovanni Banfi, Silvia Lugli, Italo Pietro Gaudio, Lucia Bonazzoli, Lina Granata, Renato Merlin, Matteo Mascheroni, Maria Chiara Pieraccini, Alberto Pesavento, Carmela Clementina Maria Rosaria Canzano, Elena Agnese Radice, Maurizio Dino Bruno, Andrea Rossi, Laura Ussan, Federica Ragazzo, Costanza Mangione, Stefano Boccalin, Katia Ivanova Anguelova, Antonio Vitali, Alberto Cairoli, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Danilo Daniel e Vincenzo Chiazzo, con domicilio eletto a Milano, in Viale Caldara 43;

**contro**

Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Rita Surano, Antonello Mandarano, Armando Tempesta, Anna Maria Moramarco, Alessandra Montagnani, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura, in Milano, Via della Guastalla 8;

**e nei confronti di**

Provincia di Milano, n.c.

Sanitaria Meschina SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. Claudio Sala e Maria Sala, elettivamente domiciliata a Milano, in Via Hoepli 3;

Società Residenza degli Abeti SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Gian Maria Menzani e Gian Paolo Menzani, con domicilio eletto in MILANO, Piazza Missori 5;

**con l'intervento ad opponendum di**

Isola s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Pier Giuseppe Torrani e Guido Alberto Inzaghi, elettivamente domiciliata a Milano, in Via Cordusio 2;

**per l'annullamento**

della delibera del Consiglio Comunale 12.4.2006 n. 56 recante "Approvazione del Programma Integrato di Intervento ai sensi e per gli effetti dell'art 8 comma 4 della L.R. 12.4.99 n. 9 in variante al PRG vigente e dell'art 6 comma 2 della L. R. 23.6.1997 n. 23 relativo alle aree site in Milano, Isola De Castillia ed adiacenze (ex area di intervento B Lunetta – Unità B") e Via Cofalonieri", nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso l'atto di adozione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale intimata e dei controinteressati;

Visti atti e documenti di causa;

Visti gli atti di rinuncia al ricorso depositati da alcuni dei ricorrenti;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

## FATTO

I ricorrenti, residenti a Milano, impugnano la delibera di approvazione del programma integrato di intervento Isola De Castillia ed adiacenze e Via Cofalonieri ed espongono:

- che l'ambito di intervento del PII era destinato all'origine a zona di recupero B2, con la distinzione di due parti: la Nord inserita in un piano particolareggiato e il resto in un programma integrato di intervento;

- che nel 1987 venne approvato un PIR che prevedeva varie funzioni e inseriva la parte nord nell'intervento A e la parte sud nell'intervento B lunetta;

- che l'attuazione dell'area A è rimasta paralizzata e solo nel 2004 il Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 19.10.2004 ha riapprovato gli interventi del precedente PIR, mentre per l'area di intervento B è stato ripreso il procedimento per la qualificazione, fino all'approvazione di un accordo di programma con delibera di G.C. n. 1502 del 14.5.2001;

- che l'intervento si inquadra nel più ampio contesto "Garibaldi Repubblica" e prevede la realizzazione di poli insediativi di natura pubblica e privata (la sede di Regione e Comune, nonché la Città della moda), oltre ad aree a verde;

- che nell'ambito del più ampio progetto "Garibaldi Repubblica" è stato approvato il PII Isola de Castillia, che si colloca a Nord Ovest di Garibaldi-Repubblica e prevede nuovi insediamenti per un complessivi mq 270.193 mq;

- di ritenere il progetto Isola de Castillia non idoneo, in quanto vengono sottodimensionati gli standard, deteriorando la qualità di vita del quartiere, anche a causa di una maggior edificazione concentrata sull'area Nord, area che oggi fa parte dei giardini pubblici di Via Confalonieri.

Avverso gli atti del PII indicati in epigrafe i ricorrenti articolano i seguenti motivi:

### **A – La procedura di approvazione**

*A1) errata e falsa applicazione dell'art 2 comma 2 lett. f) L.R. 23/97; Violazione art. 9 LR 23/97; eccesso di potere per travisamento dei fatti e della carenza istruttoria: l'Amministrazione ha approvato il PII attraverso la procedura semplificata della LR 23/97, in assenza dei presupposti;*

**B – La dotazione di infrastrutture primarie**

*B 1) eccesso di potere per illogicità manifesta – violazione dei principi generali in materia di pianificazione, le scelte pianificatorie risultano illogiche dal punto di vista viabilistico e per la mancanza di parcheggi;*

**C) Gli standard –**

*C 1) violazione del combinato disposto dell'art 6 comma 6 della L.R. 60/77 ; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;*

*C 2) Ulteriore violazione dell'art 6 comma 6 L.R. 9/99*

*C 3) Ulteriore violazione del combinato disposto dell'art 6 comma 6 L.R. 9/99 e dell'art 12 LR 60/77;*

*C 4) Violazione dell'art 6 comma 5 L. 9/99 – eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti*

*C 5) Violazione dell'art 6 comma 1 L. 9/99 e dell'art 22 L.R. 51/75 – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti – eccesso di potere sotto il profilo della carenza istruttoria*

*C 6) Violazione dell'art 6 comma 3 L. 9/99 e dell'art 22 L.R. 51/75 – eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti e della carenza di motivazione*

*C 7) Violazione dell'art 10 comma 5 del Regolamento edilizio - eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti e della erroneità dei presupposti;*

rispetto agli standard i ricorrenti contestano oltre all'erroneo calcolo, la violazione delle disposizioni in materia di monetizzazione;

**D) I contenuti**

*D 1) violazione dell'art 7 L. 1150/1942 e dell'art 2 comma 1 L.R. 9/99 – eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione;*

*D 2) violazione del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche comunali; Violazione dell'art 5 comma 3 L.R. 9/99 -*

*eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della carenza di motivazione;*

*D 3) Violazione dell'art 2 DPR 22.2.1996 - eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione;*

la disciplina contenuta nella convenzione si presenta lacunosa e non coordinata con il PII Garibaldi Repubblica.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituivano altresì le controinteressate.

Con ordinanza istruttoria n. 109 del 26.7.2008 veniva disposta l'acquisizione di documenti relativi al Piano.

In ottemperanza all'ordinanza istruttoria il Comune di Milano depositava, oltre a quanto disposto, le delibere di variazione al Programma Integrato, approvate nel 2007 anche dopo numerosi momenti partecipativi con i residenti del quartiere.

In particolare venivano prodotte in data 5.8.2008 la determina dirigenziale n. 17 del 12.3.2007 di approvazione della variante planivolumetrica, e la nuova convenzione sottoscritta tra il Comune e la nuova società attuatrice del Piano, Isola srl, sottoscritta in data 12.3.2007.

A fronte di tale variazioni alcuni ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.

In vista dell'udienza di merito le parti depositavano memorie a sostegno della propria tesi.

Alla pubblica udienza del 22 Gennaio 2009, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

### **DIRITTO**

I) I ricorrenti impugnano gli atti relativi al Programma Integrato di Intervento Isola De Castillia ed adiacenze (ex area di intervento B Lunetta – Unità B”) e Via Cofalonieri.

II) Va preliminarmente dato atto della rinuncia al ricorso dei Sigg. Michele Carulli, Roberta Sisti, Isabella Sara Inti, Pietro Almenoni, Paola Sabatti, Antonio Valli, Anna Maria Melone, Marco Colombaioni, Graziella Battaglia, Sonia Rita Centro, Giorgio

Isepponi, Giorgia Vian, Stephen Vincent Piccolo, Giovanni Giaretta, Rafaela Trevisan, Cristina Rota, Noemi Satta, Santo Tolone, Lucia Bonazzoli, Matteo Mascheroni, Maria Chiara Piraccini, Alberto Pesavento, Laura Usan, Federica Ragazzo, Katia Ivanova Anguelova, Leonarda Rappezzi, Roberto Reyes Rodriguez.

III) L'Amministrazione Comunale ha sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto a seguito dei provvedimenti di approvazione delle modifiche planivolumetriche intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, la configurazione del progetto che i ricorrenti contestavano è radicalmente cambiata.

Sono stati aumentati gli standard, gli spazi per servizi pubblici e le aree a verde.

Ma il maggior cambiamento si verifica nella distribuzione degli edifici residenziali, che verranno collocati non più all'interno del piano, ma lungo il perimetro esterno, variando anche la struttura degli edifici, poiché laddove sulla Via Confalonieri erano previsti edifici di 9 piani, sorgerranno immobili di 4-5 piani, con altezza corrispondente a quella degli immobili già esistenti.

Il progetto approvato con il Piano Integrato qui impugnato è quindi superato e non verrà realizzato, essendo stato sostituito con nuove soluzioni progettuali.

Da ciò discende la fondatezza dell'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti.

I ricorrenti, quale interesse al ricorso, lamentano la carenza di standard, l'errato calcolo delle monetizzazioni, la eccessiva volumetria consentita e la collocazione dell'edificazione, che viene concentrata sull'area Nord, tutti fattori che concorrono a deteriorare le condizioni di vita del quartiere.

Tuttavia, come sopra evidenziato, la determina dirigenziale ha impresso un nuovo assetto al Piano, non solo aumentando gli standard, ma soprattutto collocando in una diversa zona le nuove edificazioni, che vengono altresì ridotte nella loro consistenza volumetrica.

Poiché, come già affermato da questa Sezione (sentenza n. 1551/2008) l'interesse all'impugnazione di atti di pianificazione non può essere provato solo con la situazione dello stabile collegamento con la zona interessata dalle opere, ma attraverso la dimostrazione del pregiudizio effettivo o anche potenziale, ma direttamente connesso all'adozione degli atti gravati, i ricorrenti, a fronte della produzione documentale dell'Agosto 2008, avevano l'onere di proporre motivi aggiunti, verificando altresì la sussistenza dell'effettivo danno provocato dal nuovo progetto e quindi dell'interesse al ricorso.

Se infatti una lesione alla qualità della vita dei residenti può discendere dall'esecuzione delle opere previste nell'atto di pianificazione attuativa, questa non discende più dal Piano approvato con la delibera impugnata, ma dai nuovi atti, che hanno configurato in modo differente la zona.

In assenza di impugnazione degli atti sopravvenuti, manca l'attualità dell'interesse e quindi il ricorso va dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, preso atto della rinuncia di alcuni ricorrenti, per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

In considerazione degli interessi di natura non economica fatti valere dai ricorrenti, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando, prende atto della rinuncia dei Sigg. Antonio Valli, Anna Maria Melone, Marco Colombaioni, Graziella Battaglia, Sonia Rita Centro, Giorgio Isepboni, Giorgia Vian, Stephen Vincent Piccolo, Giovanni Giaretta, Rafaela Trevisan, Cristina Rota, Noemi Satta, Santo Tolone, Lucia Bonazzoli, Matteo Mascheroni, Maria Chiara Piraccini, Alberto Pesavento, Laura Usan, Federica Ragazzo, Katia Ivanova Anguelova, Leonarda Rappezzi, Roberto Reyes Rodriguez e rispetto agli altri ricorrenti dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Spese compensate.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio -Presidente

Silvana Bini- Primo Referendario est.

Fabrizio D'Alessandri- Referendario

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE